

## REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Articolo 1

#### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Gran Sasso Science Institute (nel seguito "GSSI"), secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
  - a) dal Rettore, che lo presiede;
  - b) da due personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, di cui almeno una non appartenente ai ruoli del GSSI, nominate dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
  - c) da un rappresentante dell'INFN, designato dal Presidente dell'INFN tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
  - d) da un rappresentante degli allievi dei Corsi di Dottorato, con mandato di durata biennale, eleggibile tra gli allievi iscritti a Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni.
2. Salvo quanto previsto con riferimento alla durata del mandato dei rappresentanti degli allievi, di durata biennale, il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato dei singoli consiglieri, di durata triennale, può essere rinnovato una sola volta.

### Articolo 2

#### *Componenti non elettivi*

1. Le designazioni dei componenti non elettivi sono comunicate per iscritto al Rettore almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.
2. I candidati interni al GSSI devono essere professori di prima fascia. Il Rettore si avvale di una commissione, da lui nominata, che istruisce l'analisi delle candidature in merito alla verifica dei requisiti formali del profilo.

### Articolo 3

#### *Componente elettiva*

1. Le votazioni del rappresentante degli allievi possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure telematici, atti a garantire la segretezza del voto. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento e le modalità di svolgimento.
2. Il voto si esprime indicando negli appositi spazi sulla scheda, cartacea o elettronica, il cognome della persona scelta. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido deve indicare anche il nome della persona designata.

### Articolo 4

#### *Elettorato attivo e passivo*

1. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli allievi dei Corsi di Dottorato spetta agli allievi che alla data delle elezioni fruiscono della borsa di studio.
2. L'elettorato passivo spetta agli allievi iscritti a Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle votazioni.

3. I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del regolamento devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

## Articolo 5

### *Indizione delle elezioni*

1. L'elezione è indetta dal Rettore, di norma almeno 15 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.
2. L'avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento delle votazioni, che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi, le modalità di svolgimento della procedura e di presentazione delle candidature, gli elenchi dei soggetti titolari dell'elettorato attivo e di quello passivo, riferiti alla data in cui si terranno le votazioni. L'avviso è immediatamente reso pubblico sull'albo ufficiale del GSSI.
3. Gli aventi diritto al voto sono convocati almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni.

## Articolo 6

### *Commissione elettorale*

1. Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Rettore con proprio decreto costituisce una Commissione elettorale composta da tre membri, individuati tra i docenti del GSSI, presieduta dal professore di ruolo con il più alto grado accademico e maggiore anzianità di servizio.
2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati delle elezioni e trasmette al Rettore i risultati del voto per il successivo decreto di nomina.
3. È compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio elettorale tramite gli Uffici dell'amministrazione e sovrintendere alle operazioni di voto.

## Articolo 7

### *Seggio elettorale*

1. Con decreto rettorale è altresì nominato il Seggio elettorale, composto di tre membri tra i quali vengono designati il Presidente e il Segretario.
2. Il Seggio redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Un estratto del verbale contenente i risultati complessivi delle elezioni è pubblicato, a cura del Segretario, sull'Albo Ufficiale del GSSI per cinque giorni consecutivi. Dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni gli interessati possono presentare dichiarazioni di rinuncia o di opzione.

## Articolo 8

### *Presentazione delle candidature per il rappresentante degli allievi*

1. Le candidature come rappresentante degli allievi devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno cinque allievi titolari dell'elettorato attivo del GSSI, diversi dal candidato e che non siano candidati. Ogni allievo potrà sottoscrivere non più di una candidatura.
2. Il Rettore, tramite gli Uffici dell'amministrazione, rende noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.
3. I voti espressi in favore di nominativi non contenuti in tale elenco sono nulli.

## Articolo 9

### *Elezione del rappresentante degli allievi*

1. Le elezioni del rappresentante degli allievi avvengono ogni due anni.
2. A seguito dello spoglio delle schede, risulta eletto l'allievo che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
2. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato; in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

#### Articolo 10

##### *Nomina dei componenti*

1. I componenti sono nominati con decreto del Rettore.
2. Il mandato dei consiglieri è di durata triennale, ad eccezione del rappresentante degli allievi, che resta in carica due anni.
3. Il mandato dei singoli consiglieri può essere rinnovato una sola volta.
4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti. In caso di dimissioni di un componente, il mandato del nuovo rappresentante è efficace fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso. Qualora, a seguito di dimissioni o di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al Consiglio di amministrazione più di un terzo dei componenti, l'organo decade ed è necessario procedere alla costituzione di un nuovo Consiglio.

#### Articolo 11

##### *Prorogatio*

1. Nelle more della costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, l'organo scaduto può esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.

#### Articolo 12

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore del GSSI ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.